



REGIONE CALABRIA

ORDINANZA DEL COMMISSARIO AD ACTA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI DEL SSR CALABRESE IN QUALITÀ DI AUTORITÀ COMPETENTE

N. 2 DEL 22/05/2023

Oggetto: Ordinanza n. 1 del 19/05/2023 - Rettifica.

Il Dirigente responsabile, previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto.

Sottoscritto dal Direttore di Dipartimento
Dott.FANTOZZI IOLE

(con firma digitale)

IL COMMISSARIO AD ACTA

premesse che

- con Ordinanza commissariale n. 1 del 19/05/2023 venivano varate misure di contenimento della Peste Suina Africana;
- nella stesso provvedimento, all'art. 1, comma 2, veniva definita la Zona infetta con indicazione analitica dei comuni in essa ricompresi;
- in detta elencazione veniva erroneamente individuato il comune di Melicucco in luogo del comune di Melicuccà, effettivamente rientrante nella zona interessata, per come peraltro documentato dalla cartografia allegata all'ordinanza in allegato 1;
- pertanto, con pec di sabato 20/05/2023 h. 18.39 veniva comunicato ai Comuni di Melicucco e Melicuccà il disguido di cui sopra, sollevando il Comune di Melicucco dall'onere di osservanza dell'ordinanza commissariale, invitando il Sindaco del Comune di Melicuccà ad attenersi con la massima tempestività e scrupolo e preannunciando ad entrambi l'imminente correzione dell'ordinanza stessa,

Ritenuto pertanto necessario correggere l'errore materiale occorso in sede di redazione dell'ordinanza commissariale n. 1/2023 laddove, all'art. 1, comma 2, in luogo del Comune di Melicuccà, si individuava il Comune di Melicucco tra quelli inseriti nell'istituenda Zona infetta,

ORDINA

Per quanto in premessa, ai sensi dell'*art. 32, comma 3, legge 23 dicembre 1978, n. 833* in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti prime disposizioni:

Art. 1

1. All'art. 1, comma 2, dell'ordinanza commissariale n. 1 del 19/05/2023 "Misure di contenimento della Peste Suina Africana" si sostituisce la dicitura <<Melicucco>> con la dicitura <<Melicuccà>>.

Art. 2

1. La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è valida fino all'aggiornamento delle zone di restrizione II e I di cui all'allegato I del Reg (UE) 2023/594, relativamente alla Provincia di Reggio Calabria.

Art. 3

1. Con successivi provvedimenti, le misure saranno aggiornate e integrate in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica e delle indicazioni che perverranno dalle istituzioni nazionali e sovranazionali competenti.

2. La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana, al Ministro della Salute, ai Prefetti delle Province della Calabria, alle Aziende Sanitarie Provinciali del SSR, ai comuni interessati ed all'ANCI per la comunicazione a tutti i Sindaci dei Comuni calabresi.

3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale

Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni.

4. La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria e sul sito istituzionale della Giunta della Regione, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
1.

IL Commissario ad Acta

Roberto Occhiuto

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E SERVIZI SOCIO-SANITARI

ORDINANZA DEL COMMISSARIO AD ACTA

OGGETTO Ordinanza n. 1 del 19/05/2023 - Rettifica.

PARERE DI LEGITTIMITA' E DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Generale del Dipartimento DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E SERVIZI SOCIO-SANITARI, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto.

IL DIRETTORE GENERALE

Iole Fantozzi

Data 22/05/2023